



## DAC6

Le nuove disposizioni EU in materia di trasparenza fiscale: obblighi di reporting per intermediari e contribuenti.

## I NUOVI OBBLIGHI DI DISCLOSURE


Nell'ambito delle proposte finalizzate al contrasto delle pianificazioni fiscali aggressive presentate nei *Final Report* dell'ottobre 2015, l'OCSE, nell'Action 12, ha suggerito l'adozione di un meccanismo di comunicazione di dati obbligatorio, cd. "*mandatory disclosure rules*", finalizzato ad intercettare operazioni ad alto rischio fiscale, per consentire alle Amministrazioni fiscali di ottenere informazioni sempre più aggiornate in merito alle forme di pianificazione fiscale transnazionale utilizzate per fini potenzialmente elusivi.

Sull'onda del progetto BEPS, l'Unione europea (UE) ha attuato, di concerto con i legislatori dei singoli Stati membri, una molteplicità di misure finalizzate a colpire i fenomeni elusivi transnazionali.

L'ultima, in ordine di tempo, è la Direttiva n. 2018/822/UE (DAC6) che - allo scopo di rendere ancora più complesso l'utilizzo di schemi di pianificazione fiscale aggressiva sulla base di quanto suggerito nell'Action 12 in materia di *mandatory disclosure* - ha apportato sostanziali modifiche alla Direttiva 2011/16/UE riguardante la cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC).

La DAC6, entrata in vigore il 25 giugno 2018, è efficace a partire dal 1° luglio 2020. Va tuttavia segnalato che il Consiglio ECOFIN del 5 giugno 2020 ha richiesto alla Commissione Europea un differimento al 31 ottobre 2020 a seguito delle conseguenze dell'emergenza COVID-19.

### TIME LINE DELLA TAX DISCLOSURE




## I REQUISITI

La Direttiva DAC6 prevede, in primo luogo per gli **intermediari**, ovvero tutti i soggetti che elaborano, commercializzano, organizzano e mettono a disposizione lo schema che produce un beneficio fiscale per il contribuente (e.g. consulenti legali e fiscali, banche, trustee company, assicurazioni, asset management e altri service provider), di **comunicare** all'Amministrazione finanziaria l'esistenza di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Qualora non sia coinvolto un intermediario o questi non sia residente in un Paese UE, oppure sia esonerato dalla comunicazione, l'obbligo di comunicazione ricade sul **contribuente**.

La Direttiva DAC6, in particolare, impone l'obbligo di segnalazione tempestiva all'Amministrazione finanziaria dei c.d. "meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica" ("**Reportable Cross Border Arrangement**") che soddisfano taluni criteri predefiniti (c.d. "**Hallmarks**") in quanto ritenuti potenzialmente aggressivi.



La comunicazione deve riguardare, in particolare, un meccanismo (inteso come schema, piano o intendimento) che coinvolge **più Stati membri o uno Stato membro e un Paese terzo**, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- > non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- > uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- > uno o più dei partecipanti svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
- > uno o più dei partecipanti svolgono un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residenti a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
- > tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

## GLI HALLMARKS

E' obbligatorio comunicare il meccanismo transfrontaliero laddove contenga almeno un *Hallmarks* generico o specifico. Gli *Hallmarks* generici e specifici sono suddivisi in **5 categorie**.

- **Categoria A** - Hallmarks generici che richiedono il «criterio del vantaggio principale».
- **Categoria B** - Hallmarks specifici che richiedono il «criterio del vantaggio principale».
- **Categoria C** - Hallmarks specifici collegati ad operazioni transfrontaliere, a loro volta suddivisi in Hallmarks che richiedono il «criterio del vantaggio principale» e Hallmarks che non richiedono il «criterio del vantaggio principale».
- **Categoria D** - Hallmarks specifici collegati allo scambio automatico di informazioni e alla titolarità effettiva (CRS e Opaque Offshore Structure).
- **Categoria E** - Hallmarks specifici relativi al transfer pricing.

Alcuni elementi distintivi tra quelli appena indicati fanno sorgere l'obbligo di comunicazione soltanto laddove soddisfino il criterio del vantaggio principale ("*main benefit test*"), vale a dire solo se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è quello di ottenere un **vantaggio fiscale**.

Gli intermediari e i contribuenti soggetti all'obbligo di notifica devono comunicare il meccanismo transfrontaliero entro **trenta giorni** dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

## COME POSSIAMO SUPPORTARVI

Abbiamo costituito a livello italiano un gruppo di lavoro dedicato alla *mandatory disclosure* che vede coinvolte risorse con profili altamente specialistici.

L'esperienza maturata in tali ambiti e la capacità di disegnare le nostre soluzioni sulle esigenze del cliente, ci consentono di offrire supporto ai clienti nel loro processo di adeguamento della propria organizzazione ai nuovi adempimenti in materia di disclosure.

### I nostri servizi

- Programma di formazione, mediante webinar e workshop e piani di training dedicati alle funzioni che principalmente sono interessate alle novità della disciplina.
- *Tool* appositamente studiato per consentire l'adempimento degli obblighi di disclosure in modo semplice e intuitivo.
- *Impact assessment* della disciplina in relazione alla specifica attività svolta dal cliente, facendo ricorso all'utilizzo di proxy e benchmark dei meccanismi *cross-border* per valutarne gli impatti.
- Monitoraggio costante delle novità normative mediante una ricognizione dei principali interventi legislativi in materia.

**Contatti:**

**BDO Italia**

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, e BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.

**Audit | Advisory | BSO | Tax | Law**

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)

